



Deliberazione n. 1/2026/PRSP
Comune di Monte San Giovanni in Sabina (RI)
rendiconti 2020-2024

REPUBBLICA ITALIANA
La CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO
composta dai magistrati

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Pasquale ANGELOSANTO	Consigliere
Giulia RUPERTO	Referendario (relatrice)

nella Camera di consiglio dell'8 gennaio 2026

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visti gli artt. 100, comma 2, e 103 della Costituzione;
visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e ss.mm.e ii.;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.e ii.;
vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, e ss.mm.e ii, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte;
visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) e, in particolare, gli artt. 243-*bis* e seguenti;
visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 con i relativi allegati;
visto l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266;
viste le relazioni-questionario pervenute dall'organo di revisione contabile del Comune di Monte San Giovanni in Sabina (RI) sui bilanci di previsione e sui rendiconti per gli esercizi 2020-2024, nonché i dati riportati in BDAP;
vista la richiesta istruttoria prot. Cdc n. 7584 del 10 settembre 2025, con la nota di risposta prot. Cdc n. 9740 del 26 novembre 2025;

vista l'ordinanza n. 90/2025 con la quale il presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udita la relatrice Giulia Ruperto;

FATTO E DIRITTO

A seguito dell'esame delle relazioni-questionario sui rendiconti per gli esercizi dal 2020 al 2024, nonché dei dati riportati in BDAP e nelle relazioni dell'Organo di revisione sui predetti esercizi finanziari del Comune di Monte San Giovanni in Sabina (RI), è stata svolta un'attività istruttoria per acquisire informazioni su alcune criticità rilevate, cui l'Ente ha fornito riscontro con nota del 26 novembre 2025.

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio (*ex multis*, delibb. n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 19/SEZAUT/2019/INPR), la verifica è stata svolta su una pluralità di esercizi, in modo da evidenziare fenomeni significativi e in grado di incidere sugli equilibri di bilancio, con specifico riguardo agli aspetti della gestione finanziaria connessi all'armonizzazione contabile: in particolare le istruttorie si sono concentrate sui dati degli esercizi finanziari 2020-2024.

La Sezione, preso atto degli elementi emersi, formula le seguenti considerazioni sulla situazione finanziaria dell'Ente, con riserva di successive pronunce in occasione delle future verifiche sui bilanci annuali. Peraltro, il controllo condotto, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non preclude eventuali ulteriori profili di irregolarità su aspetti non riscontrati.

1. Equilibri di bilancio

Di seguito si espongono gli equilibri di bilancio concernenti il rendiconto 2024:

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W=O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	-16.586,43	119,00	-16.467,43
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	0,00	0,00	0,00
Risorse vincolate nel bilancio (-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	-16.586,43	119,00	-16.467,43
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	-12.612,98	0,00	-12.612,98
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	-3.973,45	119,00	-3.854,45

Fonte: elaborazione Cdc su dati BDAP

Nell'esercizio 2024, il risultato di competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3), risultano negativi a causa del saldo negativo di parte corrente.

Sul punto l'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2024, ha evidenziato che il mancato rispetto degli equilibri è causato dalla *"mancata realizzazione delle entrate, in particolar modo relativamente al Titolo III (Entrate extratributarie)"*.

La Sezione richiama la necessità da parte dell'Ente di assumere, per il futuro, opportune misure ed azioni a presidio di un equilibrio strutturale durevole tra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio, in ossequio al disposto dell'art. 162, comma 6, del TUEL.

Si richiama altresì, il rispetto del comma 785, dell'art. 1, della legge n. 207 del 2024, ove prescrive che, a decorrere dall'esercizio 2025 il saldo W2, denominato *"equilibrio di bilancio"* deve essere non negativo.

2. Risultato di amministrazione

Si riporta, di seguito, il prospetto dei risultati di amministrazione registrati dall'Ente nel periodo 2020-2024, elaborato d'ufficio, in base alle informazioni desumibili da BDAP e verificati nel corso dell'istruttoria.

Risultato di amministrazione					
	2020	2021	2022	2023	2024
Fondo di cassa al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00	56.558,06	247.495,01
Residui attivi da riportare	1.547.629,03	1.656.140,05	1.713.950,34	2.277.030,31	2.317.714,36
Residui passivi da riportare	1.235.873,47	1.341.513,73	1.063.766,32	1.994.911,59	2.259.145,37
FPV per spesa corrente	0,00	8.266,07	10.528,44	0,00	0,00
FPV per spese in conto capitale	0,00	8.000,00	316.000,00	20.000,00	0,00
Risultato di amministrazione	311.755,56	298.360,25	323.655,58	318.676,78	306.064,00
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre					
Parte accantonata					
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	141.007,25	132.175,82	154.743,53	139.626,92	126.285,76
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	148.629,40	148.629,40	144.148,13	139.611,92	135.020,09
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti	1.379,91	10.833,78	24.763,92	39.437,94	44.758,15
Totale parte accantonata	291.016,56	292.139,00	323.655,58	318.676,78	306.064,00

Parte vincolata					
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	5.739,00	5.739,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale parte vincolata	20.739,00	5.739,00	0,00	0,00	0,00
Parte destinata agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale parte destinata agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale parte disponibile	0,00	482,25	0,00	0,00	0,00

Fonte: elaborazione Cdc su dati BDAP

In primo luogo, avendo riguardo al risultato di amministrazione ante vincoli ed accantonamenti (lett. A) si evidenziano le seguenti criticità:

- fondo cassa pari a zero fino all'esercizio 2022;
- anticipazione di tesoreria reiterata;
- andamento crescente dei residui attivi e passivi;
- mancata valorizzazione del F.P.V. di parte corrente e di parte capitale.

Avendo riguardo alla parte accantonata, si osserva la sottostima del F.C.D.E. e del F.G.D.C. nel risultato di amministrazione 2024. La parte vincolata del risultato di amministrazione si appalesa del tutto inattendibile, per mancanza di fondi vincolati, a qualsiasi titolo.

Come è noto, la corretta quantificazione degli accantonamenti e dei vincoli rappresenta presupposto essenziale per la determinazione attendibile e veritiera del relativo saldo (risultato di amministrazione).

L'alterazione, per mancanza ovvero inadeguatezza, dei relativi accantonamenti e vincoli è suscettibile di inficiare la sostenibilità, in concreto, del bilancio e dei relativi equilibri.

Il risultato di amministrazione di parte disponibile (lett. E) costituisce, infatti, l'epilogo, in sintesi, della gestione intercorsa e il dato di partenza della gestione successiva, con l'effetto, alla luce del principio di continuità dei bilanci che "ogni determinazione

infedele del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi” (cfr. Corte cost., n. 89/2017).

3. Cassa.

Nel periodo esaminato sono emerse forti criticità sulla gestione della cassa.

Riguardo alla gestione della cassa vincolata, l’Ente riferisce che *“sta provvedendo alla quantificazione della cassa vincolata e alla corretta valorizzazione”*.

Le problematiche nella tenuta e nella rappresentazione dei vincoli di cassa derivano anche dalla mancata movimentazione degli incassi e dei pagamenti concernenti le risorse vincolate.

L’Ente nel corso del periodo in esame non ha provveduto alla contabilizzazione delle movimentazioni di cassa delle partite di giro attraverso l’utilizzo delle codifiche 9.01.99.06.001 e 9.01.99.06.002 per l’entrata e 7.01.99.06.001 e 7.01.99.06.002 per la spesa (utilizzo e ripristino delle giacenze vincolate).

Il Collegio evidenzia come la quantificazione della cassa vincolata sia un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese per le quali sono già state incassate le entrate a ciò destinate.

L’art. 195 del TUEL stabilisce, infatti, che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione e, nell’ammettere deroghe al loro utilizzo per le necessità correnti nel caso di carenza di fondi liberi, pone condizioni sia quantitative sia procedurali ispirate alla massima trasparenza e chiarezza, disponendo che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di puntuale registrazione contabile.

4. Anticipazione di tesoreria.

Si registra un cospicuo e continuo ricorso all’anticipazione di tesoreria, con importi non integralmente restituiti negli esercizi 2020-2021-2022.

L’evoluzione del ricorso alle anticipazioni mostra una diminuzione dall’esercizio 2022 al 2024 sia in termini di utilizzo, che di importo anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell’art. 222 del TUEL e che di interessi corrisposti.

Ciò posto va comunque evidenziato che, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza contabile, l’anticipazione di tesoreria è uno strumento che dovrebbe rivestire carattere eminentemente temporaneo.

Difatti, la *ratio* di tale istituto, disciplinato dall'art. 222 TUEL e dall'art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, è quella di fornire agli Enti una provvista finanziaria per far fronte a momentanee e contingenti carenze di liquidità, derivanti da asincronie che possono generarsi tra il momento della riscossione e quello del pagamento.

Diversamente l'anticipazione rischierebbe di tramutarsi in una forma vera e propria di indebitamento, con il rischio di finanziare anche spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'art. 119 della Costituzione.

5. Fondo pluriennale vincolato.

Dagli equilibri delle gestioni degli esercizi finanziari 2020-2024 si rileva la mancata costituzione del FPV di parte corrente per gli esercizi 2020-2023-2024 e di parte capitale per gli esercizi 2020 e 2024.

L'Ente sul punto, ha evidenziato che: *"il FPV di parte corrente non è stato quantificato in quanto l'ente ha liquidato gli istituti contrattuali in corso di anno e la produttività e gli istituti contrattuali del mese di dicembre sono stati liquidati in corso di anno. Nel futuro si procederà correttamente alla valorizzazione del FPV. Per l'anno 2024 il FPV di parte capitale non è stato quantificato poiché le opere erano in corso di realizzazione e, per l'esercizio futuro, analogamente si provvederà alla corretta previsione e gestione"*.

Per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 si rilevano importanti reimputazioni di residui, come di seguito evidenziato:

	2022	2023	2024
Residui attivi reimputati	394.000,00	419.653,53	289.536,33
Residui passivi reimputati	720.528,44	439.653,53	289.536,33

Le reimputazioni evidenziano una carente programmazione finanziaria da parte dell'Ente, nonché difficoltà di monitoraggio delle diverse fasi del ciclo tecnico della spesa, traducendosi in un rallentamento nello sviluppo dei programmi di investimento.

Il FPV non può, per le caratteristiche che lo connotano, avere una proiezione unicamente annuale.

Il Collegio ricorda che il punto 3.6, lett. c), dell'allegato 4/2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai contributi a rendicontazione, in cui ricadono quantomeno gli interventi finanziati con risorse PNRR, dispone che *"l'amministrazione beneficiaria del contributo accerta l'entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni"* ovvero che *"nel caso di trasferimenti erogati a rendicontazione da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa"*.

La Sezione invita, quindi, il Comune a monitorare la corretta determinazione del FPV per le spese correnti nelle fattispecie previste dai principi contabili, tenuto conto delle previsioni di cui al punto 5.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e, qualora ne ricorrano i presupposti, per le spese di investimento, verificando le reimputazioni suscettibili di dar luogo alla costituzione del medesimo fondo, che non può prescindere dalla conformità alla stimata evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

6. Fondo crediti dubbia esigibilità.

In sede istruttoria è stato effettuato un approfondimento in ordine alla quantificazione del FCDE a rendiconto, in quanto gli accantonamenti per il quinquennio in esame non risultavano in linea con la ricostruzione effettuata d'ufficio da questa Sezione, dalla quale emergerebbero importi più elevati da accantonare, calcolati assoggettando a svalutazione gli interi Titolo 1 e Titolo 3 dell'entrata.

Nella relazione-questionario sul rendiconto 2024 l'Organo di revisione ha dichiarato che l'Ente si è avvalso della facoltà ex art. 107-bis, del d.l. n. 18/2020 (come modificato dall'art. 30-bis, del d.l. n. 42/2021), che consente nella quantificazione del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione (Titoli 1 e 3 dell'entrata), di calcolare la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e 2021.

Sul punto l'Ente ha dichiarato che *"nell'individuazione delle entrate, in relazione alle quali determinare la quota di accantonamento al fondo, si è tenuto conto soltanto di quelle che presentano scarti significativi fra importi accertati ed importi riscossi, non procedendo quindi*

ad alcun accantonamento in relazione alle entrate che presentano una percentuale di riscossione prossima al 100%" senza, tuttavia, fornire indicazione analitica e motivata delle poste escluse.

Dai dati esposti nella relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2024 si evince che le uniche poste soggette a parziale svalutazione sono per il Titolo 1 la TARI (per euro 91.179,00) e per il Titolo 3 i proventi dell'acquedotto (per euro 35.106,76).

Non chiara è la scelta dell'Ente di non aver assoggettato a svalutazione né a cancellazione in sede di riaccertamento il totale dei residui del Titolo 1 e 3, per i quali si limita ad affermare che sono stati conservati perché esigibili essendo stati emessi atti interruttivi della prescrizione.

Riguardo ai proventi da servizio idrico, l'Ente riferisce che la gestione è esternalizzata in capo alla Società Acqua pubblica sabina spa, che determinerà un miglior calcolo di FCDE.

Conclusivamente, l'esame delle risultanze contabili, come si evince dalla tabella di seguito riportata, evidenzia una sottostima del FCDE a rendiconto 2024, pari a 297.575,61 euro per i residui dei Titoli 1 e 3.

Titolo I		2019	2019	2022	2023	2024	media % 2019- 2024	comple- mento a 100	RA da riportare al 31 12 2024	FCDE da calcolo d'ufficio	FCDE accantonato dall'ente
Imu	residui iniziali	55.530,92	55.530,92	65.843,98	35.660,94	28.610,37					
	risc c/residui	6.922,02	6.922,02	3.822,39	14.810,41	12.017,07					
	media	12,47	12,47	5,81	41,53	42,00	22,85	77,15	24.120,37	18.607,94	
Accertamenti ICI	residui iniziali	44.173,50	44.173,50	30.882,95	25.097,37	17.233,84					
	risc c/residui	17.801,00	17.801,00	5.785,58	7.863,53	3.659,31					
	media	40,30	40,30	18,73	31,33	21,23	30,38	69,62	13.574,53	9.450,72	
Addizionale IRPEF	residui iniziali	18.175,94	18.175,94	28.211,05	31.131,09	27.728,00					
	risc c/residui	6.068,65	6.068,65	26.088,85	31.131,09	27.728,00					
	media	33,39	33,39	92,48	100,00	100,00	71,85	28,15	28.763,08	8.096,57	
TARI e TARSU	residui iniziali	112.602,53	112.602,53	142.103,84	154.311,54	177.786,82					
	risc c/residui	12.135,10	12.135,10	14.993,78	11.275,21	34.675,49					
	media	10,78	10,78	10,55	7,31	19,50	11,78	88,22	172.069,73	151.794,44	
TASI	residui iniziali	30.091,23	30.091,23	29.383,42	25.963,42	17.438,39					
	risc c/residui	1.511,40	1.511,40	3.420,00	2.166,16	1.756,36					
	media	5,02	5,02	11,64	8,34	10,07	8,02	91,98	15.682,03	14.424,34	
								Totale Titolo I		202.374,01	91.179,00

Titolo III		2019	2019	2022	2023	2024	media % 2019- 2024	comple- mento a 100	RA da riportare al 31 12 2024	FCDE da calcolo d'ufficio	FCDE accantonato dall'ente	
Vendita di beni (tagli boschivi)	residui iniziali	65.000,00	65.000,00	3.000,00	18.779,00	10.798,50						
	risc c/residui	0,00	0,00	3.000,00	7.980,50	5.500,00						
	media	0,00	0,00	100,00	42,50	50,93	38,69	61,31	5.298,50	3.248,72		
Entrate dalla vendita di servizi (illuminazion e votiva, mensa, trasporto, idrico e diritti)	residui iniziali	198.912,19	198.912,19	252.131,86	276.449,66	171.035,51						
	risc c/residui	54.468,07	54.468,07	49.956,96	108.510,66	32.014,51						
	media	27,38	27,38	19,81	39,25	18,72	26,51	73,49	146.699,82	107.809,90		
Canoni e concessioni e diritti reali di godimento (servizi cimiteriali, fida pascolo e pubbliche affissioni)	residui iniziali	11.500,00	11.500,00	94.041,18	91.027,36	81.732,48						
	risc c/residui	900,00	900,00	3.018,47	9.379,65	6.516,77						
	media	7,83	7,83	3,21	10,30	7,97	7,43	92,57	75.820,42	70.188,57		
Fitti, noleggi e locazioni	residui iniziali	3.547,14	3.547,14	3.541,63	4.331,91	4.722,19						
	risc c/residui	1.640,28	1.640,28	290,28	1.080,56	1.270,84						
	media	46,24	46,24	8,20	24,94	26,91	30,51	69,49	4.930,19	3.426,12		
Altre entrate attività di controllo (ruoli idrico)	residui iniziali	9.131,02	9.131,02	9.131,02	9.131,02	9.131,02						
	risc c/residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.131,02	9.131,02		
Rimborsi in entrata (esclusa PA)	residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	68.974,24						
	risc c/residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	media	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	80,00	20,00	125.591,27	25.118,25		
Altre entrate correnti n.a.c. (esclusa PA)	residui iniziali	0,00	0,00	4.390,86	8.448,64	5.844,62						
	risc c/residui	0,00	0,00	1.000,00	6.202,77	1.100,00						
	media	100,00	100,00	22,77	73,42	18,82	63,00	37,00	6.932,30	2.564,78		
Fonte: elaborazione Cdc su dati BDAP – elenco residui attivi									Totale Titolo III		221.487,35	35.106,76
									Totale Titoli I e III		423.861,37	126.285,76
									Differenza accantonamento effettivo / accantonamento teorico		- 297.575,61	

Nel dettaglio, la Sezione osserva una forte crescita dei residui di parte corrente, iscritti ai Titoli 1 e 3, precisamente di euro 667.605,37 nell'esercizio 2023 e di 681.699,92 nell'esercizio 2024, non neutralizzati attraverso lo strumento giuridico dell'accantonamento al FCDE e rispetto ai quali, se pur formalmente richiesto nel contraddittorio cartolare con il Comune, non vi è stato alcun riferimento motivazionale, che non trova evidenza neppure nelle note integrative ai Bilanci di previsione.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio non può che accertare la non corretta determinazione del FCDE per tutti gli esercizi in esame, evidenziando una sottostima per l'esercizio 2024 dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, che ha inciso sulla corretta rappresentazione del risultato di amministrazione, facendo emergere disavanzo da ripianare, ex art- 188 del Tuel.

7. Fondo anticipazione liquidità.

L'Ente ha ricevuto un'anticipazione di liquidità ai sensi del d.l. n. 34 del 2020 per euro 148.629,40.

Detta anticipazione, decurtata dei rimborsi avvenuti in corso d'anno, risulta correttamente accantonata nei risultati di amministrazione.

In particolare, negli esercizi 2022, 2023, e 2024, la quota liberata del FAL risulta correttamente valorizzata nella voce *"Altri accantonamenti"* ma impropriamente indicata con la descrizione *"Fondo garanzia debiti commerciali"* anziché la corretta dicitura *"Utilizzo FAL"*.

Inoltre, nel prospetto *"Quadro generale riassuntivo"* dei bilanci di previsione degli esercizi 2022-2023-2024 non risultano valorizzati importi nella posta *"Utilizzo avanzo presunto di amministrazione"* alla voce *"di cui Utilizzo FAL"* né al Titolo 4 (Rimborso di prestiti) alla voce *"di cui FAL"*.

Si evidenzia che l'art. 52, comma 1-ter, del d.l. n. 73 del 2021, dispone che gli Enti locali devono dare evidenza, nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto e nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione, delle modalità di finanziamento delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità con risorse di competenza, con puntuale indicazione della fonte di copertura di tali rate.

8. Accantonamento per rinnovi contrattuali.

L'esame contabile ha dato conto dell'assenza dell'accantonamento per i rinnovi contrattuali.

Nelle relazioni sui rendiconti in esame, l'Organo di revisione ha più volte invitato l'Ente all'iscrizione di tale accantonamento.

Sul punto va rilevato che il principio contabile fissato al par. 5.2, *sub lett. a)*, dell'all. 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 chiarisce come *"nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione"*.

Conseguentemente, per il futuro si invita l'Amministrazione a valutare e motivare attentamente la sussistenza dei presupposti per effettuare l'accantonamento *in parte*

qua, in conformità ai principi di sana gestione e prudenza alla luce dello stesso all. 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011.

9. Debiti fuori bilancio.

Sulla base dei dati forniti nel riscontro istruttorio, risultano adottate le seguenti deliberazioni di riconoscimento di debiti fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, finanziate mediante le risorse del corrente esercizio:

Esercizio	Delibera C.C. riconoscimento DFB	Oggetto dell'affidamento	Importo
2024	n. 36 del 13/12/2024	Dotazione lama spartineve	€ 5.490,00
2024	n. 37 del 13/12/2024	Giornate ecologiche per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti 2021-2024	€ 14.842,52

Fonte: elaborazione Cdc su dati forniti dall'Ente in riscontro all'istruttoria

I dati trasmessi dall'Ente danno evidenza di ritardi nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Il Collegio prende atto che dette deliberazioni risultano debitamente trasmesse alla Procura contabile ed evidenzia che il ritardato riconoscimento, oltre ad essere indice di sofferenza nella gestione finanziaria, contribuisce altresì a distorcere la rappresentazione complessiva degli equilibri di bilancio ed in particolare del risultato di amministrazione e della sua parte disponibile.

10. Gestione dei residui attivi.

Dall'analisi della gestione dei residui attivi emerge una bassa capacità di riscossione dei Titoli 1 e 3; il Titolo 1 nell'esercizio 2024 si attesta al 31,65%, mentre il Titolo 3 nell'esercizio 2024 si attesta al 17,59%.

L'esame d'ufficio dei residui del Titolo 1 conservati a rendiconto 2024 fa rilevare che le poste maggiormente critiche sono quelle riconducibili all'"imposta municipale propria" (residui euro 24.120,37, di cui 16.593,30 ante 2024) all'"imposta comunale sugli immobili (ICI)" (residui euro 13.574,53 ante 2020), alla "tassa smaltimento rifiuti solidi urbani" (residui euro 28.735,20 ante 2020), al "tributo comunale sui rifiuti e i servizi" (residui euro 143.334,53, di cui 114.376,13 ante 2024) e al "tributo per i servizi indivisibili (TASI)" (residui euro 15.682,03 ante 2020).

Dall'esame dei residui del Titolo 3 conservati a rendiconto 2024 emerge che le poste maggiormente critiche sono quelle riconducibili alla *"entrate dalla vendita di servizi"* (residui euro 146.699,82 di cui 139.021,00 ante 2024), ai *"canoni e concessioni e diritti reali di godimento"* (residui euro 75.820,42, di cui 75.215,71 ante 2024), alle *"altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c."* (residui euro 9.131,02 ante 2020) e ai *"altre rimborsi in entrata"* (residui euro 144.726,14, di cui 71.250,76 ante 2024).

Al riguardo, la Sezione rammenta l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale (sentenza n. 51/2019) secondo la quale: *"una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio come bene pubblico funzionale alla valorizzazione della democrazia rappresentativa, mentre meccanismi comportanti una lunghissima dilazione temporale sono difficilmente compatibili con la sua fisiologica dinamica"*.

I dati contabili evidenziano altresì che, in occasione del riaccertamento dei residui dell'esercizio 2024 sono stati cancellati residui passivi per euro 3.854,65, senza effettuare alcuna cancellazione di residui attivi.

L'Organo di revisione nella relazione-questionario sul rendiconto 2024 ha evidenziato che: *"come rilevato nel parere relativo al riaccertamento e negli esercizi precedenti, per i RR.AA. risultano importi consistenti di residui attivi, molto risalenti nel tempo, riferiti sia ad entrate di natura tributaria che patrimoniale. La mancata realizzazione degli stessi, si risolverebbe in una situazione di disavanzo. Per tale motivo invita a potenziare le attività di recupero accompagnata da una approfondita disamina delle ragioni del mantenimento dei residui, al fine di una corretta e reale rappresentazione della situazione di bilancio"*.

Dalle relazioni dell'Organo di revisione si evince che l'Ente, nel corso degli esercizi 2021-2024 non ha effettuato attività di recupero dell'evasione tributaria.

Si osserva in merito che la mancata attività di recupero dell'evasione tributaria, pone in evidenza un comportamento foriero di gravi responsabilità dell'Amministrazione, tanto più che la relativa violazione può portare a situazioni di danno erariale dovute al mancato rispetto di termini posti da norme di legge.

Il Comune nel riscontro istruttorio, in merito all'attività di riscossione, ha evidenziato che *“sta valutando la possibilità di affidare il servizio ad una ditta esterna in modo da incrementare potenzialmente la propria capacità di riscossione”*.

11. Gestione dei residui passivi e tempestività dei pagamenti.

Dall'analisi della gestione dei residui passivi emerge una bassa capacità di pagamento dei Titoli 2 e un miglior grado di pagamento del Titolo 1. Il Titolo 1 nell'esercizio 2024 si attesta al 49,57%, mentre il Titolo 2 nell'esercizio 2024 si attesta al 10,95%.

Gli esiti dei controlli svolti sulla BDAP, relativamente all'esercizio 2024, hanno evidenziato un significativo importo di residui passivi, pari ad euro 2.259.145,37 di cui 1.688.826,26 relativi agli esercizi precedenti.

Tale importo dà evidenza di un loro lento ritmo di smaltimento.

La presenza di residui passivi vetusti pone, inoltre, dubbi sullo svolgimento di una corretta e rigorosa attività di riaccertamento e sulla loro effettiva esigibilità, come già evidenziato per i residui attivi, oltre al fatto che l'improprio mantenimento di poste debitorie risalenti nel tempo, al pari di quanto avviene per i residui attivi vetusti, incide sulla quantificazione del risultato amministrazione e sulla formazione di un avanzo effettivo.

Dalla consultazione della sezione *“Amministrazione trasparente”* del sito istituzionale del Comune è stata rilevata la mancata pubblicazione, per gli esercizi in esame, degli indicatori trimestrali e annuali di tempestività dei pagamenti.

Dai riscontri ottenuti in fase istruttoria, in ordine all'indicatore annuale sulla tempestività dei pagamenti (ITP), è emerso il seguente andamento:

Annualità	ITP ottenuto dall'Ente in fase istruttoria		ITP estratto dal portale RGS sul "Monitoraggio dello stock dei debiti commerciali"	
	Indicatore tempestività dei pagamenti (calcolato con la media ponderata)	Tempo medio di ritardo	Indicatore tempestività dei pagamenti (calcolato con la media ponderata)	Tempo medio di ritardo (calcolato con la media ponderata)
2020	non dichiarato	66 gg.	93 gg.	65 gg.
2021	non dichiarato	68 gg.	70 gg.	48 gg.
2022	non dichiarato	94 gg.	102 gg.	78 gg.
2023	non dichiarato	68 gg.	83,54 gg.	64,96 gg.
2024	non dichiarato	non dichiarato	85,86 gg.	47,41 gg.

Fonte: Elaborazione Corte dei conti

Il Collegio rileva la discrasia tra il valore dell'indicatore sulla tempestività dei pagamenti fornito in sede istruttoria e quello pubblicato dalla Ragioneria Generale dello Stato sul "*Monitoraggio dello stock dei debiti commerciali*", comunicato dall'Ente mediante la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC).

Si rammenta che l'indicatore di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell'art. 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, deve tendere ad un risultato negativo, in quanto misura il tempo medio di pagamento dalla data di scadenza e l'eventuale ritardo, rispetto ai termini di legge che, di norma, sono pari a trenta giorni, salvo diversa pattuizione tra le parti con cui il termine può arrivare a sessanta giorni.

La Sezione rappresenta che l'art. 41 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 ha introdotto l'obbligo di allegare alla relazione sul rendiconto un prospetto, sottoscritto dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario, attestante l'importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti previsto dall'art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Perseguire un miglioramento nella gestione dei tempi di pagamento consentirà, nel tempo di ridurre l'accantonamento obbligatorio a titolo di fondo di garanzia dei debiti commerciali, ai sensi dell'art. 1, commi 859 e ss. della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non solo liberando risorse utili all'erogazione dei servizi alla comunità amministrata, ma anche riducendo il rischio di contenziosi legati alla presenza di situazioni debitorie non onorate tempestivamente nonché prevenendo l'eventuale insorgere di potenziali profili di responsabilità erariale.

La Sezione, sulla base dei dati acquisiti in fase istruttoria ed estrapolati dal portale RGS, accerta che l'Ente non ha effettuato i pagamenti dei debiti commerciali nei termini previsti dall'art. 4, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 ed invita, pertanto, a: riportare nei termini di legge i tempi di pagamento, al fine di garantirne il rispetto; aggiornare i dati della Piattaforma dei Crediti Commerciali; provvedere, per il futuro, alla tempestiva pubblicazione dei citati indicatori sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

12. Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC)

Irregolarità sono state riscontrate riguardo alla contabilizzazione dell'accantonamento del Fondo nel risultato di amministrazione.

L'esame delle risultanze contabili evidenzia una sottostima del FGDC, nel risultato di amministrazione 2021-2022-2023-2024, come riportato nelle tabelle che seguono, elaborate da questa Sezione (rispettivamente di euro 1.629,98, di euro 205,00, di euro 22,40 e di euro 5.435,15), a causa del mancato adeguamento dell'accantonamento a seguito delle variazioni degli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi.

Al riguardo, la Sezione rammenta quanto chiarito dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 7 aprile 2022 secondo la quale: *“sono esclusi dal calcolo dell'accantonamento gli stanziamenti di spesa finanziati da risorse vincolate. Per l'individuazione delle spese vincolate, gli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fanno riferimento alle spese che, se non impegnate al 31 dicembre di ciascun anno, sono inserite nell'allegato a/2 al rendiconto, ai sensi dell'art. 187, comma 3-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*.

Anno 2021

Descrizione	Importo/valore	FGDC calcolato d'ufficio	FGDC accantonato dall'Ente in sede di rendiconto	Sottostima FGDC
Acquisto di beni e servizi di parte corrente - bilancio 2021 (stanziamenti macro 1.03)	€ 434.461,44			
Acquisto di beni e servizi di parte capitale - bilancio 2021	€ 0,00			
Totale stanziamenti per acquisto di beni e servizi - bilancio 2021	€ 434.461,44			
a detrarre: Stanziamenti finanziati da entrate vincolate (inserire con il segno +)	€ 240.161,89			
Totale stanziamenti per acquisto di beni e servizi netti per il calcolo del FGDC - bilancio 2021	€ 194.299,55			
1° parametro: riduzione stock di debito commerciale scaduto (comma 859, lett. a)				
Stock di debito commerciale scaduto al 31/12/2019	€ 234.822,99			
Obiettivo di riduzione stock debito scaduto al 31/12/2019 (-10%)	€ 211.340,69			
Stock di debito commerciale scaduto al 31/12/2020	€ 39.403,03			
Ammontare fatture ricevute nell'anno 2020 (dato desunto dalla PCC)	€ 407.733,16			
Limite del 5% delle fatture ricevute	€ 20.386,66			
Lo stock di debito scaduto al 31/12/2020 è ridotto del 10% rispetto a quello rilevato al 31/12/2019?	SI			
Lo stock di debito scaduto al 31/12/2020 è inferiore al 5% delle fatture ricevute nell'anno?	NO			
% di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali	0%			
Fondo di garanzia debiti commerciali per mancata riduzione dello stock di debito al 31/12/es precedente		€ 0,00		
2° parametro: Indicatore di ritardo nei pagamenti (comma 859, lett. b)				
Ritardo dei pagamenti anno 2020 (indicare la fascia di ritardo)	Oltre 60 gg.			
% di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali	5%			
Fondo di garanzia debiti commerciali per mancato rispetto dei tempi di pagamento		€ 9.714,98		

3° parametro: rispetto adempimenti (comma 868)				
L'ente ha provveduto a comunicare alla PCC le informazioni sui pagamenti delle fatture?	NO			
L'ente ha pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti scaduti ai sensi del d.lgs. 33/2013?	NO			
% di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali	5%			
Fondo di garanzia debiti commerciali per mancato rispetto adempimenti comma 868 legge 145/2018		€ 9.714,98		
FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI DA STANZIARE NEL BILANCIO 2021		€ 9.714,98	€ 8.085,00	€ 1.629,98

Anno 2022

Descrizione	Importo/valore	FGDC calcolato d'ufficio	FGDC accantonato dall'Ente in sede di rendiconto	Sottostima FGDC
Acquisto di beni e servizi di parte corrente - bilancio 2022 (stanziamenti macro 1.03)	€ 405.150,00			
Acquisto di beni e servizi di parte capitale - bilancio 2022	€ 0,00			
Totale stanziamenti per acquisto di beni e servizi - bilancio 2022	€ 405.150,00			
a detrarre: Stanziamenti finanziati da entrate vincolate (inserire con il segno +)	€ 239.450,00			
Totale stanziamenti per acquisto di beni e servizi netti per il calcolo del FGDC - bilancio 2022	€ 165.700,00			
1° parametro: riduzione stock di debito commerciale scaduto (comma 859, lett. a)				
Stock di debito commerciale scaduto al 31/12/2020	€ 39.403,03			
Obiettivo di riduzione stock debito scaduto al 31/12/2020 (-10%)	€ 35.462,73			
Stock di debito commerciale scaduto al 31/12/2021	€ 162.252,89			
Ammontare fatture ricevute nell'anno 2021 (dato desunto dalla PCC)	€ 640.231,29			
Limite del 5% delle fatture ricevute	€ 32.011,56			
Lo stock di debito scaduto al 31/12/2021 è ridotto del 10% rispetto a quello rilevato al 31/12/2020?	NO			
Lo stock di debito scaduto al 31/12/2021 è inferiore al 5% delle fatture ricevute nell'anno?	NO			
% di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali	5%			
Fondo di garanzia debiti commerciali per mancata riduzione dello stock di debito al 31/12/es precedente		€ 8.285,00		
2° parametro: Indicatore di ritardo nei pagamenti (comma 859, lett. b)				
Ritardo dei pagamenti anno 2021 (indicare la fascia di ritardo)	da 31 a 60 gg			
% di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali	3%			
Fondo di garanzia debiti commerciali per mancato rispetto dei tempi di pagamento		€ 4.971,00		
3° parametro: rispetto adempimenti (comma 868)				
L'ente ha provveduto a comunicare alla PCC le informazioni sui pagamenti delle fatture?	NO			
L'ente ha pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti scaduti ai sensi del d.lgs. 33/2013?	NO			
% di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali	5%			
Fondo di garanzia debiti commerciali per mancato rispetto adempimenti comma 868 legge 145/2018		€ 8.285,00		
FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI DA STANZIARE NEL BILANCIO 2022		€ 8.285,00	€ 8.080,00	€ 205,00

Anno 2023

Descrizione	Importo/valore	FGDC calcolato d'ufficio	FGDC accantonato dall'Ente in sede di rendiconto	Sottostima FGDC
Acquisto di beni e servizi di parte corrente - bilancio 2023 (stanziamenti macro 1.03)	€ 506.969,69			
Acquisto di beni e servizi di parte capitale - bilancio 2023	€ 0,00			
Totale stanziamenti per acquisto di beni e servizi - bilancio 2023	€ 506.969,69			
a detrarre: Stanziamenti finanziati da entrate vincolate (inserire con il segno +)	€ 252.927,00			
Totale stanziamenti per acquisto di beni e servizi netti per il calcolo del FGDC - bilancio 2023	€ 254.042,69			
1° parametro: riduzione stock di debito commerciale scaduto (comma 859, lett. a)				
Stock di debito commerciale scaduto al 31/12/2021	€ 162.252,89			
Obiettivo di riduzione stock debito scaduto al 31/12/2021 (-10%)	€ 146.027,60			
Stock di debito commerciale scaduto al 31/12/2022	€ 170.888,04			
Ammontare fatture ricevute nell'anno 2022 (dato desunto dalla PCC)	€ 568.220,03			
Limite del 5% delle fatture ricevute	€ 28.411,00			
Lo stock di debito scaduto al 31/12/2022 è ridotto del 10% rispetto a quello rilevato al 31/12/2021?	NO			
Lo stock di debito scaduto al 31/12/2022 è inferiore al 5% delle fatture ricevute nell'anno?	NO			
% di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali	5%			
Fondo di garanzia debiti commerciali per mancata riduzione dello stock di debito al 31/12/es precedente		€ 12.702,13		
2° parametro: Indicatore di ritardo nei pagamenti (comma 859, lett. b)				
Ritardo dei pagamenti anno 2022 (indicare la fascia di ritardo)	oltre 60 gg			
% di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali	5%			
Fondo di garanzia debiti commerciali per mancato rispetto dei tempi di pagamento		€ 12.702,13		
3° parametro: rispetto adempimenti (comma 868)				
L'ente ha provveduto a comunicare alla PCC le informazioni sui pagamenti delle fatture?	NO			
L'ente ha pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti scaduti ai sensi del d.lgs. 33/2013?	NO			
% di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali	5%			
Fondo di garanzia debiti commerciali per mancato rispetto adempimenti comma 868 legge 145/2018		€ 12.702,13		
FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI DA STANZIARE NEL BILANCIO 2023		€ 12.702,13	€ 12.679,73	€ 22,40

Anno 2024

Descrizione	Importo/valore	FGDC calcolato d'ufficio	FGDC accantonato dall'Ente in sede di rendiconto	Sottostima FGDC
Acquisto di beni e servizi di parte corrente - bilancio 2024 (stanziamenti macro 1.03)	€ 517.901,44			
Acquisto di beni e servizi di parte capitale - bilancio 2024	€ 0,00			
Totale stanziamenti per acquisto di beni e servizi - bilancio 2024	€ 517.901,44			
a detrarre: Stanziamenti finanziati da entrate vincolate (inserire con il segno +)	€ 207.300,00			
Totale stanziamenti per acquisto di beni e servizi netti per il calcolo del FGDC - bilancio 2024	€ 310.601,44			
1° parametro: riduzione stock di debito commerciale scaduto (comma 859, lett. a)				
Stock di debito commerciale scaduto al 31/12/2022	€ 170.888,04			
Obiettivo di riduzione stock debito scaduto al 31/12/2022 (-10%)	€ 153.799,24			
Stock di debito commerciale scaduto al 31/12/2023	€ 145.075,99			
Ammontare fatture ricevute nell'anno 2023 (dato desunto dalla PCC)	€ 390.920,53			
Limite del 5% delle fatture ricevute	€ 19.546,03			
Lo stock di debito scaduto al 31/12/2023 è ridotto del 10% rispetto a quello rilevato al 31/12/2022?	SI			
Lo stock di debito scaduto al 31/12/2023 è inferiore al 5% delle fatture ricevute nell'anno?	NO			
% di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali	0%			
Fondo di garanzia debiti commerciali per mancata riduzione dello stock di debito al 31/12/es precedente		€ 0		
2° parametro: Indicatore di ritardo nei pagamenti (comma 859, lett. b)				
Ritardo dei pagamenti anno 2023 (indicare la fascia di ritardo)	oltre 60 gg			
% di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali	5%			
Fondo di garanzia debiti commerciali per mancato rispetto dei tempi di pagamento		€ 15.530,07		
3° parametro: rispetto adempimenti (comma 868)				
L'ente ha provveduto a comunicare alla PCC le informazioni sui pagamenti delle fatture?	NO			
L'ente ha pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti scaduti ai sensi del d.lgs. 33/2013?	NO			
% di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali	5%			
Fondo di garanzia debiti commerciali per mancato rispetto adempimenti comma 868 legge 145/2018		€ 15.530,07		
FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI DA STANZIARE NEL BILANCIO 2024		€ 15.530,07	€ 10.094,92	€ 5.435,15

Considerato che l'accantonamento complessivo è composto dalla sommatoria degli accantonamenti al FGDC stanziati al bilancio di previsione degli esercizi precedenti e al bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, l'Ente avrebbe dovuto accantonare nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 complessivamente euro 46.232,18 (euro 9.714,98 relativi all'esercizio 2021, euro 8.285,00 relativi all'esercizio 2022, euro 12.702,13 relativi all'esercizio 2023 ed euro 15.530,07 relativi all'esercizio 2024).

Il Comune ha, invece, accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 complessivamente euro 38.939,65 (euro 8.085,00 relativi all'esercizio 2021, euro 8.080,00 relativi all'esercizio 2022, euro 12.679,73 relativi all'esercizio 2023 ed euro 10.094,92 relativi all'esercizio 2024).

In conclusione, la Sezione accerta l'irregolarità della quantificazione del FGDC a consuntivo 2024, con una sottostima di euro 7.292,53 e che tale sottostima ha inciso sulla rappresentazione del risultato di amministrazione.

13. Parte vincolata.

L'esame della documentazione contabile ha evidenziato la mancata quantificazione di quote vincolate e/o destinate per gli esercizi 2022-2023 che emergono dal saldo positivo di parte capitale (esercizio 2022 euro 56.224,17; esercizio 2023 euro 10.348,26). Come rilevano i principi contabili di cui al d.lgs. n. 118 del 2011 e ss.mm.ii., le risorse vincolate - accertate e non impegnate - sono analiticamente rappresentate nella composizione del risultato di amministrazione, nell'allegato a/2 al rendiconto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente, come definiti dall'articolo 42, comma 5, del citato decreto, dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL e dai principi contabili applicati; le risorse destinate sono registrate nell'allegato a/3.

Il saldo positivo di parte capitale relativo alle gestioni degli esercizi 2022 e 2023 è confluito nel risultato di amministrazione parte A) e non nella quota disponibile del risultato di amministrazione parte E), con saldo pari a zero, in entrambe le annualità.

Il Collegio rileva l'irregolare quantificazione della parte vincolata e/o destinata del risultato di amministrazione, con violazione dei principi di trasparenza e chiarezza delle risorse, la cui mancata valorizzazione ha inciso sul risultato di amministrazione.

14. Tenuta dell'inventario

Sul punto l'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2024, ha evidenziato che *"l'Ente, al fine di elaborare la situazione patrimoniale semplificata, non ha aggiornato gli inventari al 31 dicembre 2024"*.

La Sezione invita l'Ente ad aggiornare gli inventari e a dotarsi di idonee procedure contabili necessarie alla compilazione e alla tenuta dell'inventario e dell'effettiva consistenza del patrimoniale.

15. Nomina responsabile procedimento ai sensi dell'art. 139 del d.lgs. n. 174/2016

Nelle relazioni sui rendiconti in esame, l'Organo di revisione dichiara che *"l'Ente non ha nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 139 del d.lgs. 174/2016 ai fini della trasmissione, tramite il servizio SIRECO, dei conti degli agenti contabili"*.

Considerato che la nomina del predetto responsabile è adempimento previsto dalla legge, a tutela di preminenti finalità di verifica dell'uso delle risorse pubbliche, si invita l'Ente ad individuare detto responsabile in coerenza con la normativa vigente.

16. Riconciliazione debiti – crediti Regione Lazio

Nel prendere atto che sono in corso di definizione le riconciliazioni contabili con la Regione Lazio, si invita il Comune a provvedere con tempestività a tale adempimento, il cui esito dovrà essere recepito con opportuna variazione di bilancio, con riserva di ogni successiva valutazione in merito da parte di questa Corte.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio,

ACCERTA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 la presenza, nei termini descritti in parte motiva, dei sopra menzionati profili di criticità finanziaria, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economici-finanziari del comune di Monte San Giovanni in Sabina (RI);

ORDINA

ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, all'Amministrazione di porre in essere, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione del deposito della presente delibera di accertamento, le misure correttive sul ciclo di bilancio, necessarie a superare le ridette criticità e a comunicarle a questa Sezione;

RICHIEDE

all'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000, di fornire il massimo supporto in fase di implementazione delle misure correttive, predisponendo una apposita relazione sulla congruità delle medesime, che dovrà essere inviata a questa Sezione nel termine sopra fissato;

DISPONE

che copia della deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione dell'Ente;

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *web* istituzionale dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Così deliberato nella Camera di consiglio dell'8 gennaio 2026.

ESTENSORE

Giulia RUPERTO
f.to digitalmente

PRESIDENTE

Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria l'8 gennaio 2026.

Il Funzionario preposto all'Ufficio di supporto

Aurelio CRISTALLO
f.to digitalmente